



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del 31/05/2022

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PEF 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022**

L'anno duemilaventidue, questo giorno trentuno del mese di maggio alle ore 15:15, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 24/05/2022, n.prot. 4926 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente.  
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 9 e assenti n° 3 come segue:

Cognome e Nome	Presenti	Assenti
Massimo FEDELI	<b>X</b>	-
Cristoforo Enzo MOBILIA	<b>X</b>	-
Enzo MULE'	<b>X</b>	-
Riccardo CRESCI	-	<b>X</b>
Manuela PACCHINI	<b>X</b>	-
Lorica Monica MANSANI D'AMBROSIO	<b>X</b>	-
Giuseppe CIARCIA	<b>X</b>	-
Antonio DONNARUMMA	-	<b>X</b>
Stefano PACCHINI	<b>X</b>	-
Lia GALLI	<b>X</b>	-
Valentina VOLTERRANI	<b>X</b>	-
Katiuscia VERDIANI	-	<b>X</b>

E' presente l'Assessore esterno Giada Serino.

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. dott.ssa Daniela DI PIETRO incaricato della redazione del verbale;

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

---

Dichiarata Immediatamente Eseguita



Il sindaco passa al successivo punto all'ordine del giorno e cede la parola all'Ass. Loricca Monica Mansani D'Ambrosio per l'illustrazione dell'argomento.

L'ass. Loricca Monica Mansani D'Ambrosio prende la parola e precisa che il presente punto riguarda il piano economico finanziario di REA, che anche l'anno scorso è stato presentato in questo periodo. Continua dicendo che ARERA è il soggetto che regola il settore e che il servizio è gestito dall'ATO. Il costo del servizio deve essere completamente coperto dalla TARI. Anche di questo se n'è discusso ieri in commissione, arrivando al nodo che è l'aumento previsto nella bollettazione, che si attesta intorno al 4,7%, che è una percentuale più bassa rispetto ad altre realtà, si riferisce a un comune limitrofo che è gestito da un altro soggetto gestore ma l'importo nella bolletta è molto superiore. Continua precisando che nella tariffa TARI sono previste riduzioni per coloro che si insediano nel centro storico, proprio per salvaguardare e incrementare il ripopolamento. Conclude dicendo che, a suo parere, il 4,7% non è una cifra tanto elevata considerando il costo dell'aumento dei carburanti e anche il rinnovo del contratto dei dipendenti.

Il sindaco prende la parola evidenziando che l'ass. Mansani ha dato piena spiegazione dell'aumento della TARI, che fortunatamente è rimasto contenuto. Ricorda che il prezzo del gasolio e di tutti i derivati è aumentato come le forniture di gas, oltre agli aspetti che sono legati alla produzione agricola e tutto il resto. Evidenzia come, dopo due anni di pandemia, ci sia anche questo fattore di incertezza che grava sull'Italia e su tutta la comunità europea.

Il capogruppo Giuseppe Ciarcia interviene per precisare che il gestore unico crede che sia RetiAmbiente e non REA, lo evidenzia non per riprendere nessuno ma per avere chiarezza. Ricorda come al momento in cui fu approvato il discorso di ReteAmbiente, manifestò in questa sede la sua preoccupazione su quello che potevano essere le tariffe nel futuro. Oggi sapendo che alcuni comuni limitrofi e si riferisce a tutti i comuni collinari, Casale Marittimo, Guardistallo, Montescudaio e via di seguito, la stessa Cecina stanno facendo il porta a porta, che sicuramente ha un costo molto maggiore rispetto alla raccolta stradale come fa Bibbona chiede se, considerato che Bibbona i suoi investimenti li fece in passato, il Sindaco ne sa qualcosa perché quando lui era assessore ci sono stati anche dei contrasti all'interno della maggioranza, oggi vorrebbe, se possibile, sapere e conoscere se gli investimenti fatti nel passato sono comunque riconosciuti a Bibbona oppure se con RetiAmbiente i costi vengono spalmati sui vari comuni ad armi pari e ciò vorrebbe dire che Bibbona si è martorizzata due volte.

Il sindaco interviene per rispondere e evidenzia che si tratta di una giusta considerazione perché crede che sia il timore che ha attraversato tutti quanti nel momento in cui si sono presentati ai vari tavoli. Passa, dunque, la parola all'assessore di riferimento perché ha seguito in maniera dettagliata la vicenda in questi ultimi anni e soprattutto la questione del centro di raccolta a Marina di Bibbona perché c'è stata una serie di incontri proprio per l'attenzione duplice relativa agli investimenti fatti nel passato e per la discrasia dei volumi fatti nel periodo estivo e invernale. Cede, quindi, la parola all'ass. Enzo Mulè.

L'ass. Enzo Mulè interviene per fare delle precisazioni perché, in effetti il consigliere Ciarcia aveva manifestato in più sedi questo timore che era comune anche all'amministrazione, perché era quasi certo che il passaggio a questo gestore unico poteva comportare e, purtroppo, ha comportato degli aumenti. Per quanto riguarda il comune di Bibbona, fa un inciso, il PEF è solo esclusivamente limitato al comune di Bibbona, quindi, la REA è la SOL la Società operativa locale



di riferimento che gestisce questo ambito territoriale ed è quindi lei che predispone il PEF con tutti i parametri che vengono dati da ARERA. Riguardo all'aumento che è scaturito quest'anno, dichiara di essere anche soddisfatto perché è contenuto sotto il 5%, che era la soglia che anche in tutte le assemblee ATO veniva paventata da tutti e cento i comuni, Bibbona è sotto al 5% quindi c'è da essere più che soddisfatti. Evidenzia come questo derivi, soprattutto per quanto riguarda Bibbona, dal fatto che nel 2019, al fine di ottimizzare i costi della gestione dei rifiuti, veniva utilizzata l'A.S.Bi. per determinati servizi, dallo spazzamento stradale e altri settori. Quindi, questo ha comportato dei benefici in senso di risorse economiche, purtroppo, questo non è stato più possibile per via della normativa e, quindi, è stato necessario affidarsi al gestore unico. Ritiene che il fatto di essere riusciti a contenere questo aumento al di sotto del 5% personalmente lo ritiene un bel risultato. Tornando alla questione della tipologia del servizio, Marina di Bibbona, che è l'elemento cruciale del servizio veniva sempre portata come riferimento nelle varie assemblee di ATO che ci sono state, proprio per la metodologia dei rifiuti con le isole ecologiche fatte in un certo modo, a prescindere dalle criticità, ed è la metodologia che come amministrazione si intende portare avanti. Per ora, il discorso del porta a porta classico non è stato nemmeno mai preso in considerazione, soprattutto su Marina di Bibbona e nelle frazioni perché, a prescindere dall'incremento che può portare il grado di percentuale della differenziata, è il servizio che costa di più in termini di risorse umane e di costi, quindi l'indirizzo politico dell'amministrazione è quello di portare avanti una raccolta differenziata non porta a porta ma di prossimità. Evidenzia come con REA tutti gli anni bisognerà mettersi a un tavolino, prima di fare elaborare il PEF, perché ad esempio in questo piano economico ci sono delle voci che dipendono dagli abbandoni sulle strade. Ritiene che bisognerà certamente lavorare in comunicazione, in atti repressivi, fotocamere e tutto quello che è possibile mettere in campo per cercare di evitare questi sprechi perché quello che penalizza Bibbona sono gli sprechi in questo servizio, oltre all'aspetto del decoro urbano che in una località balneare come Marina di Bibbona non è tollerabile. Conclude dicendo che, per come sono andate le cose, si ritiene soddisfatto di questo piano economico finanziario, l'aumento è molto contenuto, certamente è antipatico prendere come riferimento altri comuni, però il fatto di essere sotto la soglia del 5% è un elemento molto positivo.

Il sindaco interviene giusto per precisare che l'avvio del porta a porta su Casale Marittimo e su Cecina ha portato un nomadismo e un aumento dei rifiuti. Il comando dei vigili ha fatto degli interventi irrogando 600 euro di sanzione, applicando l'art.152, per chi è stato trovato in flagranza.

Il capogruppo Giuseppe Ciarcia interviene dicendo che non può nascondere la soddisfazione quando il consigliere Mulè dice che ai tavoli la scelta di Marina di Bibbona viene presa ad esempio perché vuol dire che 10 anni fa tutto di fuori non fu buttato. Gli fa piacere che l'amministrazione sia stata capace di mantenere l'aumento dei prezzi contenuto a differenza degli altri comuni, capisce che c'è una differenza di tariffazione fra comune a comune e questo è importante.

Il sindaco interviene ricordando che quando hanno avuto degli scontri con il capogruppo Ciarcia, lui era assessore al bilancio, in quota parte rettificò con l'affidamento ad ASBi, però sulla bontà della scelta evidenzia che, senza ombra di dubbio nel bene e nel male, un'amministrazione è frutto delle scelte che sono state fatte nel passato. Conclude dicendo che per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti è un lavoro che va seguito, perché riguarda sia il decoro che le tariffe con risvolti sulle famiglie e le attività e che l'impegno da qui in avanti sarà quello di andare a colpire i furbetti altrimenti il rischio è di rendere vani gli sforzi fatti in questi anni.



Il vice sindaco Enzo Cristoforo Mobilia comunica di essersi informato riguardo alle telecamere per l'abbandono dei rifiuti, che c'è sia qui a Bibbona che alla Fontenova come da altre parti, e riferisce che presto ci sarà un incontro per valutare il costo e per attivare questo servizio.

Il sindaco evidenzia che, al di fuori del costo, è il messaggio che deve essere dato, altrimenti c'è quel senso di impunità che è un messaggio completamente sbagliato.

Il capogruppo Stefano Pacchini interviene dicendo che, quando il centro di raccolta era gestito dal Comune, le ditte del posto potevano conferire i rifiuti, quelle che venivano da fuori non le facevano entrare e finiva che gettavano i rifiuti nei cassonetti.

L'ass. Enzo Mulè interviene precisando che bisogna fare una differenziazione, al centro di raccolta ci devono arrivare i rifiuti che vengono dagli utenti che pagano la TARI al Comune di Bibbona. Quindi, se l'utente che fa il lavoro chiama una ditta, presumibilmente una ditta edile, la ditta edile non può assolutamente portare materiali al centro di raccolta, è obbligata a portarli in centri di recupero che ci sono in giro. Al centro di raccolta può andare il singolo cittadino con una pesatura non superiore a 30 kg giornalieri di materiale, oppure di un lavandino, se sostituisce un lavandino, ma certamente non si possono conferire rifiuti che vengono da demolizioni fatte da imprese.

Il capogruppo Stefano Pacchini precisa che lui non parlava di rifiuti murari, ma di mobili o elettrodomestici, perché quando le ditte edili ristrutturano un appartamento, lo svuotano e se vanno al centro di raccolta e non le fanno entrare, almeno così era prima ma ora non lo sa, tornavano indietro e scaricavano ai bidoni.

Il Sindaco precisa che se una ditta è regolare ha il formulario, perciò dal momento che ha il formulario le può portare tranquillamente ma deve essere una ditta che è iscritta. In ogni caso, a fronte di quanto detto se dovesse accadere di nuovo basterà segnalare al comune e l'amministrazione se ne farà portavoce. Evidenzia che il dibattito si è incentrato su una situazione in cui si capisce che qualcuno non si comporta in maniera idonea, come diceva giustamente l'assessore, il materiale di risulta edile deve essere portato ad uno smaltitore, ma la problematica sussiste perché chi va non ha il titolo per poterci andare. È ovvio che se una persona non ha la seconda casa a Marina di Bibbona e non ha il formulario, sicuramente non può conferire al centro di raccolta. Conclude dicendo che, in ogni caso, se dovesse succedere di nuovo si prega di segnalarlo.

Il capogruppo Stefano Pacchini racconta che una ditta di Firenze andò da lui a dirgli che non la facevano entrare al centro di raccolta quando c'era la gestione comunale, allora lui montò sul camioncino e tornarono al centro di raccolta e con lui, che era residente, presente li fecero entrare. Chiede cosa cambi se c'è un residente o se c'è una ditta, e ritiene che se la ditta, che va a depositare dei tavolini, delle sedie, dei mobili o qualsiasi cosa, è di fuori si potrebbe anche fare pagare. Non parla di rifiuti edili, ma di questa tipologia di oggetti.

L'ass. Enzo Mulè risponde che gli sembra strano, perché se il rifiuto viene da un alloggio di un residente o di un iscritto alla tari lo devono prendere. Poi, forse, manca la comunicazione. L'altro giorno ha fatto il giro dei vialetti dei lotti A B e C e solamente sulla bacheca del lotto C era segnalata la possibilità di conferire i rifiuti, né in quella del lotto A né in quella del lotto B, perché in quel caso basta fare il numero verde della REA e viene gratuitamente a ritirare gli ingombranti. Comunque l'alternativa a questa cosa c'è ed è fare il numero verde della REA e concordare il ritiro degli ingombranti. Se poi la REA non dovesse adempiere al lavoro, è bene che la segnalazione



arrivi dal comune, perché la REA è una società che viene pagata dal comune alla fine. Conclude dicendo che la doppia alternativa c'è, se non prendono i rifiuti ingombranti, anche se gli sembra un po' strano, perché se è una ditta e vengono da un appartamento di Marina di Bibbona, li devono prendere, l'alternativa è fare il numero verde.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Sindaco passa alla votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- con la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF), è stata disposta "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e, specialmente l'allegato A (di seguito: MTR-2);
- con la deliberazione dell'ARERA 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, sono state fornite le indicazioni inerenti "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" (di seguito: deliberazione 459/2021/R/RIF);
- con la determina dell'ARERA 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (di seguito: determina 02/DRIF/2021);
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che con delibera di Consiglio comunale n. 38 del 30.07.2021 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI;

PRESO ATTO che secondo la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi., art. 5-sexiesdecies "*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022*";

che il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" all'art 51 " *Disposizioni in materia di pubblica amministrazione*" comma 11 dispone: «*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio*



*di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.».*

**RICHIAMATO:**

- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;*

**VISTO:**

- il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Bibbona è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani “ATO Toscana Costa”, ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

PRESO ATTO che l'ente di governo dell'ambito “ATO Toscana Costa” con determina del Direttore Generale n. 81 del 19.05.2022 ha provveduto all'approvazione e validazione del PEF 2022-2025 del Comune di Bibbona in applicazione del MTR-2 ARERA e ha disposto altresì la trasmissione degli atti al Comune per le deliberazioni conseguenti;

**TENUTO CONTO che:**

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

VISTO Il PEF 2022-2025 del Comune di Bibbona, redatto in applicazione del MTR-2 ARERA e approvato dall'ente di governo dell'ambito “ATO Toscana Costa” con determina del Direttore Generale n. 81 del 19.05.2022, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO che:**



- secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2022 ammonta ad € 2.263.215 al lordo del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali e delle entrate a seguito dell'attività di recupero dell'evasione per un importo complessivo pari ad € 51.171,00;
- che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;
- che il valore del PEF 2022 del Comune di Bibbona, pari a € 2.212.044,00 è ripartito in costi fissi pari a € 948.337,00 e in costi variabili pari ad 1.263.707,00;

RITENUTO pertanto, in ossequio ai criteri del metodo tariffario, di dover utilizzare, anche per le detrazioni che conducono alla determinazione finale del valore del PEF da coprire con le tariffe della tassa sui rifiuti, di dover utilizzare la medesima ripartizione percentuale tra costi fissi e variabili già applicata dall'Autorità;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento  $K_a$ , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento  $K_b$ ;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente  $K_c$ , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti  $K_d$ , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale con delibera n. 128 del 30/11/2021 ha ratificato l'accordo con le organizzazioni sindacali, siglato in data 18/10/2021 relativo alle politiche fiscali e sociali per gli anni 2021/2022, che tale accordo prevede in materia di TARI le seguenti agevolazioni per le famiglie residenti con disagio economico:

- a) Nuclei familiari con persone ultra sessantacinquenni: esenzione totale per ISEE pari o inferiore ad € 9.000,00.
- b) Altri nuclei familiari: riduzione del 50% per ISEE pari o inferiore ad € 11.000,00.

RITENUTO di approvare le sopra richiamate agevolazioni a favore delle famiglie residenti con



disagio economico e di mantenere altresì), anche per l'anno 2022, gli incentivi alle imprese che intendono aprire nuove attività nel centro storico di Bibbona, da concedere sotto forma di contributi, al fine di azzerare il pagamento dei tributi comunali (IMU-TARI-Canone Unico Patrimoniale);

VISTI i seguenti documenti elaborati dall'Ufficio Tributi:

- Proposta tariffaria per l'anno 2022 con indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche;
- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2022;
- Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2022;

DATO ATTO che la tariffa concretamente proposta dall'Ufficio comunale si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 30.07.2021, nonché con la deliberazione assunta in data odierna;

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;

SPECIFICATO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

DATO ATTO che, con propria delibera n. 44 del 29/09/2014, sono stati approvati i coefficienti KC e KD previsti dal D.P.R. 158/1999 per il calcolo della tariffa con metodo normalizzato e che, negli anni successivi, non sono state apportate modifiche agli stessi;

ACCERTATO che la proposta tariffaria 2022 predisposta dall'ufficio tributi, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti del decreto;

RITENUTO confermare l'applicazione dei coefficienti KC e KD già approvati con la sopra citata delibera;

RITENUTO:

- di avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013 e smi, in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura



COMUNE DI BIBBONA  
Provincia di Livorno

CC n. 37 del 31/05/2022

risultante dall'allegato prospetto (ALL. 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTE le scadenze per il pagamento delle rate e/o rata unica fissate nel regolamento comunale TARI all' art. 25 al 30 settembre e 31 dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno;

RICHIAMATI:

l' art. 1 c. 652 L. n. 147/2013, il quale sancisce quale principio fondamentale della TARI quello di "chi inquina paga";

il DPR 27 aprile 1999, n. 158 recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

VISTI:

l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto *delle specifiche tecniche medesime*";

l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: "E' fatta salva



*l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo" e che, per effetto del Decreto n. 174 del 20/12/2019 del Presidente della Provincia di Livorno, è determinata a decorrere dal 01/01/2020 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5,00%;*

RITENUTO in conclusione:

- di prendere atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 e i relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR
- di approvare le suddette tariffe TARI conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2022 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;

ACQUISITI

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla IV commissione consiliare nella seduta del 30 maggio 2022;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n.2 (Ciarcia Giuseppe e Pacchini Stefano), contrari n. 0, resi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri comunali presenti di cui n. 7 votanti;

## **DELIBERA**

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

di prendere atto del PEF 2022-2025 del Comune di Bibbona, redatto in applicazione del MTR-2 ARERA e approvato dall'ente di governo dell'ambito "ATO Toscana Costa" con determina del Direttore Generale n. 81 del 19.05.2022, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. (Allegato 1).

- di approvare le tariffe TARI 2022 come riportate nell'allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborate in coerenza all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2022 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del



nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche.

- di dare atto che ci si avvale della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico.
- di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Livorno pari al 5,00%.
- di confermare per l'anno 2022 gli incentivi alle imprese che intendono aprire nuove attività nel centro storico di Bibbona, da concedere sotto forma di contributi, al fine di azzerare il pagamento dei tributi comunali (IMU-TARI-Canone Unico Patrimoniale);
- di confermare inoltre le agevolazioni relative ai tributi comunali, alle imprese che hanno già usufruito delle stesse negli anni precedenti per un periodo massimo di cinque anni;

Le suddette agevolazioni saranno concesse esclusivamente su richiesta dei contribuenti aventi diritto, da presentare entro il termine perentorio del 31/12/2022 e previo esame da parte del funzionario responsabile dei tributi comunali;

- di approvare per l'anno 2022, le seguenti agevolazioni relative alla Tassa sui Rifiuti - TARI, a favore dei nuclei familiari residenti con disagio economico-sociale, così come stabilito nell'accordo tra l'amministrazione comunale di Bibbona e le organizzazioni sindacali, siglato in data 18/10/2021 e ratificato con delibera di G.C. n. 128 del 30/11/2021:

- a) Nuclei familiari con persone ultra sessantacinquenni: esenzione totale per ISEE pari o inferiore ad € 9.000,00.
- b) Altri nuclei familiari: riduzione del 50% per ISEE pari o inferiore ad € 11.000,00.

Le agevolazioni di cui ai punti a) e b) saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto ed avranno decorrenza dall'anno successivo a quello della presentazione della domanda a meno che non vengano fatte valere in sede di dichiarazione iniziale. Per gli anni successivi il contribuente dovrà attestare il sussistere delle condizioni previste mediante autocertificazione.

Il funzionario responsabile potrà, in qualsiasi momento, effettuare controlli od accertamenti per appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.

- di dare atto che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni trova copertura nel bilancio di previsione dell'anno 2022 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce.
- di confermare la scadenza per il pagamento delle rate relativa all'anno 2022, come previste nel regolamento comunale TARI all'articolo 25 fissate pertanto al 30 settembre e al 31 dicembre 2022 con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 dicembre 2022.



COMUNE DI BIBBONA  
Provincia di Livorno

CC n. 37 del 31/05/2022

- 
- provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Infine, il Consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere,

con voti favorevoli n. 7, astenuti n.2 (Ciarcia Giuseppe e Pacchini Stefano), contrari n. 0 resi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri comunali presenti di cui n. 7 votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI BIBBONA  
Provincia di Livorno

CC n. 37 del 31/05/2022

---

Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(PARERE\_S20\_2022\_126.rtf.pdf.p7m - BF88A24EF8A268D98A28F67C983A683A6AC1C8437D86BB6EC4B094E3DD66A66D)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(PARERE\_S20\_2022\_126.rtf.pdf.p7m - 50A1E22A08FF3E6A53E7F64DBFADD0ED341B0D5ABEF500D9701D4EEAD0C3704A)

TESTO PROPOSTA

(S20\_2022\_126.rtf - 4334C92447B57C16AD6DA262C19EEDEAECB72443EDD4DFC575990005B26062D3)

Parere del Revisore

(Parere n.9.pdf.p7m - 3435CE4C51059DBCC9E335C146CDA1046A0E26EC2912F8A172A31479A1B169C8)

PEF VALIDATO DA ATO

(ATTO VALIDAZIONE-PEF22-25\_Bibbona.pdf.p7m.p7m  
DF6CC7357BEE96769693E080CDEAE5D98E66CD0A21602A379E0BC867F4E20A8B)

Elenco tariffe TARI 2022

(ElencoTariffeSimulazione\_2022.pdf - 156651298D702E6B1E9645F4097720E91D8116B61C13E0D83D58FD08D9DC7935)

Riepilogo utenze TARI

(RiepilogolmportiUtenze\_2022.pdf - BDF2DCDA99D0335A9629463B992224E3C9C2A8C1EB5FEE0E19E24E15A91084AD)

---

---

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

**Fedeli Massimo**

IL SEGRETARIO GENERALE

**dott.ssa Daniela DI PIETRO**

---

---

# Comune di Bibbona

## Elenco Tariffe Simulazione Generate per l'anno 2022

Anno	Descrizione	Categoria	Parte Fissa	Parte Variabile
2022	ABITAZIONI RESIDENTI	31 D 01	0,8451	42,1142
2022	ABITAZIONI RESIDENTI	31 D 02	0,9237	98,2664
2022	ABITAZIONI RESIDENTI	31 D 03	1,0024	126,3425
2022	ABITAZIONI RESIDENTI	31 D 04	1,0810	154,4187
2022	ABITAZIONI RESIDENTI	31 D 05	1,1498	203,5519
2022	ABITAZIONI RESIDENTI	31 D 06	1,2087	238,6470
2022	PERTINENZE ABITAZIONE RESIDENTI	311 D 01	0,8451	0,0000
2022	PERTINENZE ABITAZIONE RESIDENTI	311 D 02	0,9237	0,0000
2022	PERTINENZE ABITAZIONE RESIDENTI	311 D 03	1,0024	0,0000
2022	PERTINENZE ABITAZIONE RESIDENTI	311 D 04	1,0810	0,0000
2022	PERTINENZE ABITAZIONE RESIDENTI	311 D 05	1,1498	0,0000
2022	PERTINENZE ABITAZIONE RESIDENTI	311 D 06	1,2087	0,0000
2022	BOX	32 D 01	0,8451	42,1142
2022	BOX	32 D 02	0,9237	98,2664
2022	BOX	32 D 03	1,0024	126,3425
2022	BOX	32 D 04	1,0810	154,4187
2022	BOX	32 D 05	1,1498	203,5519
2022	BOX	32 D 06	1,2087	238,6470
2022	ABITAZ. RES. COMPOSTAGGIO	33 D 01	0,8451	33,6913
2022	ABITAZ. RES. COMPOSTAGGIO	33 D 02	0,9237	78,6131
2022	ABITAZ. RES. COMPOSTAGGIO	33 D 03	1,0024	101,0740
2022	ABITAZ. RES. COMPOSTAGGIO	33 D 04	1,0810	123,5349
2022	ABITAZ. RES. COMPOSTAGGIO	33 D 05	1,1498	162,8415
2022	ABITAZ. RES. COMPOSTAGGIO	33 D 06	1,2087	190,9176
2022	PERT.ABITAZ.RES.COMPOSTAGGIO	331 D 01	0,8451	0,0000
2022	PERT.ABITAZ.RES.COMPOSTAGGIO	331 D 02	0,9237	0,0000
2022	PERT.ABITAZ.RES.COMPOSTAGGIO	331 D 03	1,0024	0,0000
2022	PERT.ABITAZ.RES.COMPOSTAGGIO	331 D 04	1,0810	0,0000
2022	PERT.ABITAZ.RES.COMPOSTAGGIO	331 D 05	1,1498	0,0000
2022	PERT.ABITAZ.RES.COMPOSTAGGIO	331 D 06	1,2087	0,0000
2022	ABITAZ RES COMP -70	3370 D 01	0,8451	42,1142
2022	ABITAZ RES COMP -70	3370 D 02	0,9237	98,2664
2022	ABITAZ RES COMP -70	3370 D 03	1,0024	126,3425
2022	ABITAZ RES COMP -70	3370 D 04	1,0810	154,4187
2022	ABITAZ RES COMP -70	3370 D 05	1,1498	203,5519
2022	ABITAZ RES COMP -70	3370 D 06	1,2087	238,6470
2022	ABITAZ DOPPIA RESIDENTI	34 D 01	0,8451	31,5856
2022	ABITAZ DOPPIA RESIDENTI	34 D 02	0,9237	73,6998
2022	ABITAZ DOPPIA RESIDENTI	34 D 03	1,0024	94,7569
2022	ABITAZ DOPPIA RESIDENTI	34 D 04	1,0810	115,8140
2022	ABITAZ DOPPIA RESIDENTI	34 D 05	1,1498	152,6639
2022	ABITAZ DOPPIA RESIDENTI	34 D 06	1,2087	178,9853
2022	PERT ABITAZ DOPPIA RESIDENTI	341 D 01	0,8451	0,0000
2022	PERT ABITAZ DOPPIA RESIDENTI	341 D 02	0,9237	0,0000
2022	PERT ABITAZ DOPPIA RESIDENTI	341 D 03	1,0024	0,0000
2022	PERT ABITAZ DOPPIA RESIDENTI	341 D 04	1,0810	0,0000
2022	PERT ABITAZ DOPPIA RESIDENTI	341 D 05	1,1498	0,0000
2022	PERT ABITAZ DOPPIA RESIDENTI	341 D 06	1,2087	0,0000
2022	ABITAZ RES DOPPIA -60	346 D 01	0,3380	12,6343
2022	ABITAZ RES DOPPIA -60	346 D 02	0,3695	29,4799
2022	ABITAZ RES DOPPIA -60	346 D 03	0,4009	37,9028

2022	ABITAZ RES DOPPIA -60	346 D 04	0,4324	46,3256
2022	ABITAZ RES DOPPIA -60	346 D 05	0,4599	61,0656
2022	ABITAZ RES DOPPIA -60	346 D 06	0,4835	71,5941
2022	PERT ABITAZ RES DOPPIA -60	3461 D 01	0,3380	0,0000
2022	PERT ABITAZ RES DOPPIA -60	3461 D 02	0,3695	0,0000
2022	PERT ABITAZ RES DOPPIA -60	3461 D 03	0,4009	0,0000
2022	PERT ABITAZ RES DOPPIA -60	3461 D 04	0,4324	0,0000
2022	PERT ABITAZ RES DOPPIA -60	3461 D 05	0,4599	0,0000
2022	PERT ABITAZ RES DOPPIA -60	3461 D 06	0,4835	0,0000
2022	ABITAZ DOPPIA RES -70	347 D 01	0,2535	9,4757
2022	ABITAZ DOPPIA RES -70	347 D 02	0,2771	22,1099
2022	ABITAZ DOPPIA RES -70	347 D 03	0,3007	28,4271
2022	ABITAZ DOPPIA RES -70	347 D 04	0,3243	34,7442
2022	ABITAZ DOPPIA RES -70	347 D 05	0,3449	45,7992
2022	ABITAZ DOPPIA RES -70	347 D 06	0,3626	53,6956
2022	PERT ABITAZ DOPPIA -70	3471 D 01	0,2535	0,0000
2022	PERT ABITAZ DOPPIA -70	3471 D 02	0,2771	0,0000
2022	PERT ABITAZ DOPPIA -70	3471 D 03	0,3007	0,0000
2022	PERT ABITAZ DOPPIA -70	3471 D 04	0,3243	0,0000
2022	PERT ABITAZ DOPPIA -70	3471 D 05	0,3449	0,0000
2022	PERT ABITAZ DOPPIA -70	3471 D 06	0,3626	0,0000
2022	ABITAZ RES -60	36 D 01	0,3380	16,8457
2022	ABITAZ RES -60	36 D 02	0,3695	39,3066
2022	ABITAZ RES -60	36 D 03	0,4009	50,5370
2022	ABITAZ RES -60	36 D 04	0,4324	61,7675
2022	ABITAZ RES -60	36 D 05	0,4599	81,4207
2022	ABITAZ RES -60	36 D 06	0,4835	95,4588
2022	PERT ABITAZ RES -60	361 D 01	0,3380	0,0000
2022	PERT ABITAZ RES -60	361 D 02	0,3695	0,0000
2022	PERT ABITAZ RES -60	361 D 03	0,4009	0,0000
2022	PERT ABITAZ RES -60	361 D 04	0,4324	0,0000
2022	PERT ABITAZ RES -60	361 D 05	0,4599	0,0000
2022	PERT ABITAZ RES -60	361 D 06	0,4835	0,0000
2022	ABITAZ RES -70	37 D 01	0,2535	12,6343
2022	ABITAZ RES -70	37 D 02	0,2771	29,4799
2022	ABITAZ RES -70	37 D 03	0,3007	37,9028
2022	ABITAZ RES -70	37 D 04	0,3243	46,3256
2022	ABITAZ RES -70	37 D 05	0,3449	61,0656
2022	ABITAZ RES -70	37 D 06	0,3626	71,5941
2022	PERT ABITAZ RES -70	371 D 01	0,2535	0,0000
2022	PERT ABITAZ RES -70	371 D 02	0,2771	0,0000
2022	PERT ABITAZ RES -70	371 D 03	0,3007	0,0000
2022	PERT ABITAZ RES -70	371 D 04	0,3243	0,0000
2022	PERT ABITAZ RES -70	371 D 05	0,3449	0,0000
2022	PERT ABITAZ RES -70	371 D 06	0,3626	0,0000
2022	ABITAZIONI ESENTI	38 D 01	0,8451	42,1142
2022	ABITAZIONI ESENTI	38 D 02	0,9237	98,2664
2022	ABITAZIONI ESENTI	38 D 03	1,0024	126,3425
2022	ABITAZIONI ESENTI	38 D 04	1,0810	154,4187
2022	ABITAZIONI ESENTI	38 D 05	1,1498	203,5519
2022	ABITAZIONI ESENTI	38 D 06	1,2087	238,6470
2022	PERTINENZE ESENTI	381 D 01	0,8451	42,1142
2022	PERTINENZE ESENTI	381 D 02	0,9237	98,2664
2022	PERTINENZE ESENTI	381 D 03	1,0024	126,3425
2022	PERTINENZE ESENTI	381 D 04	1,0810	154,4187
2022	PERTINENZE ESENTI	381 D 05	1,1498	203,5519
2022	PERTINENZE ESENTI	381 D 06	1,2087	238,6470
2022	ABITAZ. PERS. GIURIDICA	41 D 01	0,8451	31,5856

2022	ABITAZ. PERS. GIURIDICA	41 D 02	0,9237	73,6998
2022	ABITAZ. PERS. GIURIDICA	41 D 03	1,0024	94,7569
2022	ABITAZ. PERS. GIURIDICA	41 D 04	1,0810	115,8140
2022	ABITAZ. PERS. GIURIDICA	41 D 05	1,1498	152,6639
2022	ABITAZ. PERS. GIURIDICA	41 D 06	1,2087	178,9853
2022	ABITAZ PERS GIURIDCA -60	4160 D 01	0,3380	12,6343
2022	ABITAZ PERS GIURIDCA -60	4160 D 02	0,3695	29,4799
2022	ABITAZ PERS GIURIDCA -60	4160 D 03	0,4009	37,9028
2022	ABITAZ PERS GIURIDCA -60	4160 D 04	0,4324	46,3256
2022	ABITAZ PERS GIURIDCA -60	4160 D 05	0,4599	61,0656
2022	ABITAZ PERS GIURIDCA -60	4160 D 06	0,4835	71,5941
2022	ABITAZ PERS GIURIDICA -70	4170 D 01	0,2535	9,4757
2022	ABITAZ PERS GIURIDICA -70	4170 D 02	0,2771	22,1099
2022	ABITAZ PERS GIURIDICA -70	4170 D 03	0,3007	28,4271
2022	ABITAZ PERS GIURIDICA -70	4170 D 04	0,3243	34,7442
2022	ABITAZ PERS GIURIDICA -70	4170 D 05	0,3449	45,7992
2022	ABITAZ PERS GIURIDICA -70	4170 D 06	0,3626	53,6956
2022	BOX PERS GIURIDICA	42 D 01	0,8451	42,1142
2022	BOX PERS GIURIDICA	42 D 02	0,9237	98,2664
2022	BOX PERS GIURIDICA	42 D 03	1,0024	126,3425
2022	BOX PERS GIURIDICA	42 D 04	1,0810	154,4187
2022	BOX PERS GIURIDICA	42 D 05	1,1498	203,5519
2022	BOX PERS GIURIDICA	42 D 06	1,2087	238,6470
2022	ABITAZ. PERS GIURIDICA ESENTE	48 D 01	0,8451	42,1142
2022	ABITAZ. PERS GIURIDICA ESENTE	48 D 02	0,9237	98,2664
2022	ABITAZ. PERS GIURIDICA ESENTE	48 D 03	1,0024	126,3425
2022	ABITAZ. PERS GIURIDICA ESENTE	48 D 04	1,0810	154,4187
2022	ABITAZ. PERS GIURIDICA ESENTE	48 D 05	1,1498	203,5519
2022	ABITAZ. PERS GIURIDICA ESENTE	48 D 06	1,2087	238,6470
2022	ABITAZ NO RESIDENTI	51 D 01	0,8451	31,5856
2022	ABITAZ NO RESIDENTI	51 D 02	0,9237	73,6998
2022	ABITAZ NO RESIDENTI	51 D 03	1,0024	94,7569
2022	ABITAZ NO RESIDENTI	51 D 04	1,0810	115,8140
2022	ABITAZ NO RESIDENTI	51 D 05	1,1498	152,6639
2022	ABITAZ NO RESIDENTI	51 D 06	1,2087	178,9853
2022	PERTINENZE AB.NO RESIDENTI	511 D 01	0,8451	0,0000
2022	PERTINENZE AB.NO RESIDENTI	511 D 02	0,9237	0,0000
2022	PERTINENZE AB.NO RESIDENTI	511 D 03	1,0024	0,0000
2022	PERTINENZE AB.NO RESIDENTI	511 D 04	1,0810	0,0000
2022	PERTINENZE AB.NO RESIDENTI	511 D 05	1,1498	0,0000
2022	PERTINENZE AB.NO RESIDENTI	511 D 06	1,2087	0,0000
2022	ABITAZ NO RES -60	5160 D 01	0,3380	12,6343
2022	ABITAZ NO RES -60	5160 D 02	0,3695	29,4799
2022	ABITAZ NO RES -60	5160 D 03	0,4009	37,9028
2022	ABITAZ NO RES -60	5160 D 04	0,4324	46,3256
2022	ABITAZ NO RES -60	5160 D 05	0,4599	61,0656
2022	ABITAZ NO RES -60	5160 D 06	0,4835	71,5941
2022	PERT ABITAZ NO RES -60	51601 D 01	0,3380	0,0000
2022	PERT ABITAZ NO RES -60	51601 D 02	0,3695	0,0000
2022	PERT ABITAZ NO RES -60	51601 D 03	0,4009	0,0000
2022	PERT ABITAZ NO RES -60	51601 D 04	0,4324	0,0000
2022	PERT ABITAZ NO RES -60	51601 D 05	0,4599	0,0000
2022	PERT ABITAZ NO RES -60	51601 D 06	0,4835	0,0000
2022	ABITAZ NO RES -70	5170 D 01	0,2535	9,4757
2022	ABITAZ NO RES -70	5170 D 02	0,2771	22,1099
2022	ABITAZ NO RES -70	5170 D 03	0,3007	28,4271
2022	ABITAZ NO RES -70	5170 D 04	0,3243	34,7442
2022	ABITAZ NO RES -70	5170 D 05	0,3449	45,7992

2022	ABITAZ NO RES -70	5170 D 06	0,3626	53,6956
2022	PERT ABITAZ NO RES -70	51701 D 01	0,2535	0,0000
2022	PERT ABITAZ NO RES -70	51701 D 02	0,2771	0,0000
2022	PERT ABITAZ NO RES -70	51701 D 03	0,3007	0,0000
2022	PERT ABITAZ NO RES -70	51701 D 04	0,3243	0,0000
2022	PERT ABITAZ NO RES -70	51701 D 05	0,3449	0,0000
2022	PERT ABITAZ NO RES -70	51701 D 06	0,3626	0,0000
2022	BOX NO RESIDENTI	52 D 01	0,8451	42,1142
2022	BOX NO RESIDENTI	52 D 02	0,9237	98,2664
2022	BOX NO RESIDENTI	52 D 03	1,0024	126,3425
2022	BOX NO RESIDENTI	52 D 04	1,0810	154,4187
2022	BOX NO RESIDENTI	52 D 05	1,1498	203,5519
2022	BOX NO RESIDENTI	52 D 06	1,2087	238,6470
2022	BOX NO RES -60	526 D 01	0,3380	16,8457
2022	BOX NO RES -60	526 D 02	0,3695	39,3066
2022	BOX NO RES -60	526 D 03	0,4009	50,5370
2022	BOX NO RES -60	526 D 04	0,4324	61,7675
2022	BOX NO RES -60	526 D 05	0,4599	81,4207
2022	BOX NO RES -60	526 D 06	0,4835	95,4588
2022	BOX NO RES -70%	527 D 01	0,2535	12,6343
2022	BOX NO RES -70%	527 D 02	0,2771	29,4799
2022	BOX NO RES -70%	527 D 03	0,3007	37,9028
2022	BOX NO RES -70%	527 D 04	0,3243	46,3256
2022	BOX NO RES -70%	527 D 05	0,3449	61,0656
2022	BOX NO RES -70%	527 D 06	0,3626	71,5941
2022	ABITAZ NO RESID. ESENTI	58 D 01	0,8451	42,1142
2022	ABITAZ NO RESID. ESENTI	58 D 02	0,9237	98,2664
2022	ABITAZ NO RESID. ESENTI	58 D 03	1,0024	126,3425
2022	ABITAZ NO RESID. ESENTI	58 D 04	1,0810	154,4187
2022	ABITAZ NO RESID. ESENTI	58 D 05	1,1498	203,5519
2022	ABITAZ NO RESID. ESENTI	58 D 06	1,2087	238,6470
2022	PERTINENZE ESENTI	581 D 01	0,8451	42,1142
2022	PERTINENZE ESENTI	581 D 02	0,9237	98,2664
2022	PERTINENZE ESENTI	581 D 03	1,0024	126,3425
2022	PERTINENZE ESENTI	581 D 04	1,0810	154,4187
2022	PERTINENZE ESENTI	581 D 05	1,1498	203,5519
2022	PERTINENZE ESENTI	581 D 06	1,2087	238,6470
2022	MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE- ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	01 N	1,0276	1,5764
2022	CASERME	0150 N	0,6166	0,9458
2022	CINEMATOGRAFI E TEATRI	02 N	0,7749	1,1857
2022	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	03 N	0,7244	1,1160
2022	MAGAZZINI ESENTI	0300 N	0,7244	1,1160
2022	RIMESSAGGIO ROULOTTES, IMBARCAZIONI, SUP.COPERTA	0310 N	0,5795	0,8928
2022	RIMESSAGGIO SUP.SCOPERTA	0315 N	0,2898	0,4464
2022	MAGAZZINI SUP.SCOPERTA	0350 N	0,3622	0,5580
2022	CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI- IMPIANTI SPORTIVI	04 N	1,3645	2,0786
2022	CAMPEGGI 1 REQUISITO	0410 N	1,3645	2,0370
2022	CAMPEGGI 2 REQUISITI	0412 N	1,3645	1,9538
2022	CAMPEGGI -20	0420 N	1,3645	1,6628
2022	CAMPEGGI -20% 1 REQUISITO	0421 N	1,3645	1,6296
2022	CAMPEGGI -50	0450 N	0,6823	1,0393
2022	SUPERFICIE SCOPERTA AGRICAMPEGGIO	0455 N	0,6140	0,9353
2022	CAMPEGGI NO ZONA 4 M.BIBBONA AREE SCOPERTE	04599 N	0,6481	0,9873
2022	CAMPEGGI -70	0470 N	0,6823	0,8314
2022	CAMPEGGI AREE SCOP 1 REQUISITO	0471 N	0,6823	1,0185

2022	CAMPEGGI SUP.SCOP.-20% 1 REQUISITO	04711 N	0,6823	0,8148
2022	CAMPEGGI NO ZONA 4 - MARINA DI BIBBONA	0499 N	1,2963	1,9746
2022	ARENILI STABILIMENTI BALNEARI	05 N	0,5559	1,0044
2022	ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	06 N	0,5559	0,8426
2022	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	07 N	3,5377	4,4640
2022	AGRITURISMI	071 N	1,7688	2,2320
2022	AGRITURISMO -10	07110 N	1,5919	2,0088
2022	AGRITURISMO -50	07150 N	0,8844	1,1160
2022	AGRITURISMO -60	07160 N	0,7075	0,8928
2022	AGRITURISMO CON RIST. -70	07170 N	1,0613	1,3392
2022	ALBERGO CON RISTORAZIONE - 20	0720 N	2,8301	3,5712
2022	ALBERGHI CON RISTORANTE +40-20	0721 N	2,8301	2,9284
2022	ALBERGHI CON RISTORANTE -50	0750 N	1,7688	2,2320
2022	ALBERGHI CON RISTORANTE -70	0770 N	1,4151	1,7856
2022	ALBERGHI RISTORANTE+40+20	0771 N	1,4151	1,4642
2022	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	08 N	3,3692	3,9060
2022	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE	081 N	1,6846	1,9530
2022	AGRITURISMO -60	08162 N	0,6738	0,7812
2022	AGRITURISMO -70	08170 N	0,5054	0,5859
2022	AFFITTACAMERE	082 N	3,3692	3,9060
2022	AFFITTACAMERE -20	0820 N	2,6954	3,1248
2022	AFFITTACAMERE CR-20% 1 REQ.	0821 N	2,6954	3,0623
2022	AFFITTACAMERE -18	08221 N	2,6954	2,5623
2022	AFFITT.CR -20 - 18 1 REQUIS.	0822N N	3,3692	3,9060
2022	AFFITTACAMERE -50	08250 N	1,6846	1,9530
2022	AFFITT.AREE SCOP.CR-20	0825N N	3,3692	3,9060
2022	AFFITTACAMERE -60	08261 N	1,3477	1,5624
2022	AFFITTACAMERE -70	08270 N	1,0108	1,1718
2022	AFFITTACAMERE AREE SCOP. C.R.-18	08271 N	1,3477	1,2812
2022	ALBERGHI SENZA RIST.SUP.SCOP.	0850 N	1,6846	1,9530
2022	CASE DI CURA O RIPOSO	09 N	1,4993	2,2906
2022	COLONIE	091 N	1,4993	2,2906
2022	COLONIE -20	09121 N	1,1994	1,8325
2022	COLONIE C.R. - 18	09128 N	1,1994	1,5026
2022	COLONIE -50	09151 N	0,7496	1,1453
2022	COLONIE AREE SCOP. C.R.+1 REQ.	09171 N	0,5997	0,8979
2022	OSPEDALI	10 N	1,3814	2,1064
2022	UFFICI-AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI	11 N	1,8531	3,3480
2022	UFFICI AGEVOLATI -60	1160 N	0,7412	1,3392
2022	UFFICI AGEVOLATI -70	1170 N	0,5559	1,0044
2022	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	12 N	1,8531	3,3480
2022	NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)	13 N	1,5498	2,3575
2022	ESENTI NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CAR	1300 N	1,5498	2,3575
2022	NEGOZI ECC. SUPERF.SCOPERTA	1350 N	0,7749	1,1788
2022	EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	14 N	1,5498	2,3575
2022	EDICOLA RIDOTTA -50	1450 N	0,7749	1,1788
2022	NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR.-.)	15 N	1,5498	2,3575
2022	NEGOZI PARTICOLARI -10	1510 N	1,3948	2,1218
2022	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	16 N	1,8194	2,7621
2022	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:PARRUCCHIERI-...)	17 N	1,2466	1,8972
2022	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME-...)	18 N	1,2466	1,8972
2022	CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	19 N	1,2466	1,8972

2022	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	20 N	1,4993	2,2878
2022	ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	21 N	0,7244	1,1160
2022	ATTIVITA' ARTIGIANALI -50	2150 N	0,3622	0,5580
2022	RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	22 N	5,3907	7,8120
2022	RISTORANTI,TRATTORIE -10	2210 N	4,8516	7,0308
2022	RISTORANTI DI STAB.BAL.CR-20%	2220 N	4,3126	6,2496
2022	ristor.di stab.baln.c.r.-20%-18%q.v.	22218 N	4,3126	5,1247
2022	RIST.STAB.BALN.SUP.SCOP.50%-20%	225 N N	5,3907	7,8120
2022	RISTORANTI TRATTORIE -50	2250 N	2,6954	3,9060
2022	ristor.di stab.baln.sup.scop.50%c.r.-20%-18%q.v.	22518 N	2,1563	2,5623
2022	RIST.STAB.BALN.SUP SCOPERTA CR-20	22520 N	2,1563	3,1248
2022	RISTORANTI TRATTORIE -60	2260 N	2,4258	3,5154
2022	MENSE-BIRRERIE-AMBURGHIERE	23 N	4,4979	6,8634
2022	MENSE BIRRERIE PROT AMB 10%	2310 N	4,0481	6,1771
2022	BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	24 N	5,0538	7,8120
2022	BAR ECC -10	2410 N	4,5484	7,0308
2022	BAR ECC -50	2450 N	2,5269	3,9060
2022	BAR ECC -60	2460 N	2,2742	3,5154
2022	SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	25 N	2,5101	3,8279
2022	SUPERMERCATI ESENTI	2500 N	2,5101	3,8279
2022	SUPERMERCATI -10	2510 N	2,2590	3,4451
2022	PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	26 N	2,5101	3,8223
2022	PLURILICENZE -10	2610 N	2,2590	3,4401
2022	ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	27 N	6,4015	10,3230
2022	ORTOFRUTTA ECC -50	2750 N	3,2007	5,1615
2022	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	28 N	2,4764	3,7693
2022	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	29 N	5,8624	8,9280
2022	STAB. BALNEARI DISCOTECHES-NIGHT CLUB	30 N	3,0828	4,6956
2022	STABILIMENTI BALNEARI, DISCOTECHES C.R.-20	302 N	2,4663	3,7565
2022	STABILIMENTI BALNEARI C.R.-18	30218 N	2,4663	3,0803
2022	CAMP. NO ZONA 4 AREA SCOP.- 50 -20	4592N N	1,3645	2,0786
2022	CAMP. NO ZONA 4 -20	492N N	1,3645	2,0786
2022	ARENILI DI ASSOC/CIRCOLI SENZA SCOPO DI LUCRO	500 N	0,3891	0,7031
2022	ARENILI C.R.-20	52 N	0,4447	0,8035
2022	ARENILI C.R. -18	5218 N	0,4447	0,6589
2022	CAV,AFFITTAC.SUP.SCOP.-70	82570 N	0,5054	0,5859